

CONDIZIONI COMPLEMENTARI (CC)

Assicurazioni Vita – decesso e invalidità per animali equini

Valide dal 1° febbraio 2023

Articolo 1: definizioni

- 1.1 **Animale assicurato:** qualsiasi animale elencato nella polizza d'assicurazione;
- 1.2 **Stipulante: persona che stipula la polizza d'assicurazione,** si impegna a pagare i premi dovuti all'assicuratore e beneficia delle prestazioni di Epona;
- 1.3 **Infortunio:** qualsiasi evento improvviso e involontario constatato da un veterinario e provocato da una causa esterna straordinaria che compromette la salute dell'animale e/o ne comporta il decesso. Sono escluse le malattie conseguenti a un infortunio. La gestazione e il parto non sono considerati infortuni;
- 1.4 **Malattia:** qualsiasi alterazione della salute constatata da un veterinario e che necessita di un trattamento. La castrazione e la sterilizzazione senza cause patologiche, così come l'invecchiamento (senilità e/o usura) non sono considerati malattie. Il decesso della giumenta durante la gestazione e il parto è coperto se la gestazione inizia dopo l'entrata in vigore del contratto;
- 1.5 **Malattia acuta:** alterazione improvvisa della salute riconosciuta dalle discipline della medicina veterinaria (p.es. disturbi gastrointestinali acuti; malattie infettive acute; infiammazioni e infezioni acute del sistema cardiovascolare; tetano, rabbia, influenza equina, herpes equino, botulismo nella misura in cui l'animale assicurato sia stato vaccinato e i richiami eseguiti);
- 1.6 **Malattia cronica:** alterazione della salute con decorso lento e insidioso riconosciuta come tale dalle discipline della medicina veterinaria (p.es. affezioni croniche del sistema respiratorio, come tracheite, bronchiolite, bronchite, enfisema polmonare, asma; qualsiasi forma di artrite cronica (reumatismi); artrosi; zoppie dovute alla formazione di esostosi; qualsiasi deformazione ossea; sindrome navicolare; cecità non accidentale; immobilismo; ninfomania; anemia, sarcoidosi);
- 1.7 **Veterinario:** medico-veterinario diplomato in possesso dell'autorizzazione a praticare;
- 1.8 **Periodo di carenza:** periodo che decorre dall'entrata in vigore del contratto, durante il quale le prestazioni non sono concesse;
- 1.9 **Chirurgia:** intervento chirurgico praticato in una clinica veterinaria per trattare lesioni e malattie con un'operazione effettuata da un veterinario;
- 1.10 **Invalidità permanente:** alterazione permanente e irreversibile della salute dell'animale che non comporta l'eutanasia/l'abbattimento e non può essere curata con cure o interventi chirurgici. Si parla di invalidità quando, sulla base di constatazioni oggettive o di segnali oggettivi, l'animale non è più in grado di svolgere l'attività per la quale è assicurato. L'invalidità permanente deve essere individuata e giustificata da un veterinario (rapporto specifico indicante la data, la causa e la natura dell'invalidità);
- 1.11 **Eutanasia/abbattimento:** eutanasia/abbattimento (ordinato da un veterinario curante o interpellato) di un animale la cui morte in seguito a un infortunio o a una malattia assicurata sarebbe inevitabile a breve termine. L'eutanasia/l'abbattimento per mancata redditività non è considerato ai sensi del presente articolo;
- 1.12 **Valore d'assicurazione:** valore dell'animale determinato nel contratto per calcolare l'importo dei premi dovuti;
- 1.13 **Valore reale determinante:** valore di mercato dell'animale, che può essere stabilito da un esperto o valutato dall'assicurazione sulla base delle sue conoscenze di mercato;
- 1.14 **Cavallo da tempo libero:** cavallo che non è o non è stato un cavallo da sport o un cavallo da sport ad alto rischio, e non è stato utilizzato a titolo professionale ai sensi delle presenti condizioni;
- 1.15 **Cavallo da sport:** cavallo iscritto o iscritto in passato presso una federazione equestre oppure cavallo che ha partecipato o è destinato a partecipare a una o più competizioni sportive in discipline come il salto ostacoli, il dressage, l'attacco, il polo e il western. Il cavallo utilizzato a titolo professionale è considerato da sport;
- 1.16 **Cavallo da sport ad alto rischio:** cavallo iscritto o iscritto in passato presso una federazione equestre oppure cavallo che ha partecipato o è destinato a partecipare a una o più competizioni sportive in discipline come la corsa al galoppo, la corsa di resistenza, il concorso completo, il cross e il reining.

Articolo 2: prestazioni assicurate

L'assicurazione Epona comprende diverse varianti e diversi prodotti, descritti di seguito.

L'animale è qualificato come cavallo da tempo libero, da sport o da sport ad alto rischio secondo le definizioni delle presenti condizioni. Qualsiasi richiesta volta ad assegnare un cavallo a una categoria diversa da quella che verrebbe attribuita applicando le presenti condizioni deve essere accettata esplicitamente da Epona.

Epona stabilisce una tariffa differenziata per i prodotti al fine di tenere conto dei rischi corsi dalle categorie di attività previste, svolte attualmente o svolte in passato dall'animale assicurato.

Categorie dei prodotti

- **VIVA SPIRIT**: per cavalli da tempo libero
- **VIVA SPIRIT SPORT**: per cavalli da sport
- **VIVA SPIRIT SPORT PLUS**: per cavalli da sport ad alto rischio

L'interruzione della pratica di uno sport o di uno sport ad alto rischio non è considerata una diminuzione del rischio ai sensi della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 se l'animale è stato assicurato come cavallo da sport o cavallo da sport ad alto rischio ai sensi delle presenti condizioni. Lo stipulante deve notificare immediatamente qualsiasi nuova attività sportiva, pena l'invalidazione del contratto. Se la nuova attività sportiva comporta un aumento del rischio, Epona si riserva il diritto di proporre un nuovo contratto o di rifiutare la copertura.

I prodotti VIVA SPIRIT, VIVA SPIRIT SPORT e VIVA SPIRIT SPORT PLUS si suddividono nelle varianti seguenti, le quali determinano la copertura assicurativa.

- **VARIANTE A**: prestazioni in caso di decesso dovuto a un infortunio
- **VARIANTE B**: prestazioni in caso di decesso dovuto a un infortunio, a un intervento chirurgico oppure a una malattia acuta o cronica
- **VARIANTE B SENIOR (BS)**: prestazioni in caso di decesso dovuto a un infortunio, a un intervento chirurgico reso necessario da un infortunio o a una malattia acuta. Questa variante è destinata ai cavalli da tempo libero o da sport che vengono assicurati a partire dagli undici anni compiuti. Questa variante non è disponibile per i cavalli da sport ad alto rischio.

Articolo 3: rischi complementari

I seguenti rischi complementari possono essere assicurati pagando un premio supplementare:

- invalidità permanente;
- puledro nascenturo.

L'invalidità permanente può essere assicurata solo nelle varianti VIVA SPIRIT SPORT e VIVA SPIRIT SPORT PLUS.

Articolo 4: prestazioni e rischi non assicurati

- 4.1 I rischi complementari indicati all'art. 3, a meno che la loro inclusione nel contratto non è prevista
- 4.2 L'eutanasia/l'abbattimento o l'invalidità non ordinati da un veterinario o se i trattamenti considerati validi al momento del sinistro non sono stati applicati, come pure l'eutanasia/l'abbattimento per mancata redditività
- 4.3 Le spese dovute a tare, minusvalenze e problemi comportamentali
- 4.4 I decessi o le invalidità dovuti a malattie e/o infortuni o a una gestazione incominciata prima dell'entrata in vigore del contratto o durante il periodo di carenza
- 4.5 I decessi o le invalidità dovuti alle conseguenze della castrazione o della sterilizzazione senza cause patologiche
- 4.6 I decessi o le invalidità legati a un'attività del cavallo non adeguata a quella per la quale è assicurato presso Epona (incl. le competizioni) oppure dovuti a un'attività esercitata nonostante una controindicazione veterinaria
- 4.7 Gli onorari veterinari per l'esame di ammissione, le spese per la redazione di rapporti veterinari in caso di sinistro, tutte le spese di spedizione e di fatturazione, nonché le prescrizioni e le spese legate alle analisi
- 4.8 Tutte le spese di trattamento, trasporto, alloggio, eutanasia/abbattimento e macellazione
- 4.9 I casi legati alla responsabilità civile di terzi, per esempio incidenti tra cavalli, eventi bellici, sommosse o atti di terrorismo, quelli causati dal maltrattamento, dalla mancanza di cure o dalla somministrazione di doping, e quelli derivanti da epidemie, pandemie ed epizootie.

Articolo 5: età d'ammissione e valore d'assicurazione

Può essere assicurato un animale di tre mesi compiuti per il quale si è in possesso di un rapporto veterinario risalente a non più di un mese prima dell'entrata nell'assicurazione e redatto sulla base del modulo fornito da Epona o di un esame d'acquisto completo risalente a non più di un mese prima dell'entrata nell'assicurazione.

I limiti di età per la stipulazione dell'assicurazione sono i seguenti.

- **VARIANTE A**: 14 anni compiuti per i cavalli da tempo libero e da sport, 11 anni compiuti per i cavalli da sport ad alto rischio

- **VARIANTE B:** 11 anni compiuti per i cavalli da tempo libero, da sport e da sport ad alto rischio
- **VARIANTE BS:** 14 anni compiuti per i cavalli da tempo libero e da sport. Questa variante non è disponibile per i cavalli da sport ad alto rischio.
- **RISCHIO COMPLEMENTARE INVALIDITÀ PERMANENTE:** 8 anni compiuti

Il valore d'assicurazione consente di calcolare il premio. Lo stipulante può chiedere a Epona una modifica del valore d'assicurazione alla scadenza. In questi casi, Epona richiede un rapporto veterinario sulla salute dell'animale redatto sulla base del modulo da lei fornito e risalente a non più di un mese prima della richiesta. Epona si riserva il diritto di richiedere altre pezze giustificative pertinenti per l'adeguamento del valore d'assicurazione.

Articolo 6: periodo di carenza

I periodi di carenza seguenti decorrono dall'entrata in vigore del contratto.

- **Infortunio:** 1 giorno
- **Malattia acuta:** 1 mese
- **Malattia cronica:** 6 mesi

La copertura assicurativa per le prestazioni in caso di decesso o di invalidità in seguito a una malattia è esclusa per le malattie che si sono manifestate prima o durante il periodo di carenza.

Articolo 7: obblighi dello stipulante in caso di decesso o di invalidità permanente

Al momento della sottoscrizione, lo stipulante esonera qualsiasi veterinario dal segreto professionale nei confronti di Epona.

Lo stipulante deve notificare a Epona il decesso o l'invalidità permanente dell'animale entro cinque giorni lavorativi dopo esserne venuto a conoscenza, pena il rifiuto delle indennità.

Se tale termine non viene rispettato, Epona ha il diritto di rifiutare il versamento delle indennità o di ridurle proporzionalmente al danno che non avrebbe subito se la notifica fosse stata effettuata tempestivamente.

Lo stipulante deve inoltre:

- inviare spontaneamente la notifica di sinistro debitamente compilata tramite il sito internet di Epona (modulo online) o per posta (modulo fornito da Epona);
- inviare a Epona entro trenta giorni dalla sua emissione il rapporto veterinario redatto mediante il modulo fornito da Epona in relazione al sinistro. In alcuni casi, per agevolare la valutazione del sinistro Epona si riserva il diritto di sottoporre il caso al suo veterinario di fiducia o di commissionare un'autopsia;
- fornire su richiesta di Epona qualsiasi documento necessario per la gestione del caso.

Se queste disposizioni non vengono rispettate, Epona ha il diritto di rifiutare il versamento delle indennità o di ridurre la sua prestazione.

Articolo 8: indennizzi

Riduzione del valore d'assicurazione: dal dodicesimo anno di età dell'animale, il valore d'assicurazione diminuisce del 15% ogni anno.

Indennità in caso di decesso

- In caso di decesso dell'animale assicurato, Epona versa un'indennità corrispondente **al massimo al 100% del valore d'assicurazione** al momento del sinistro o al **100% del valore reale** dell'animale al momento del sinistro.
- Rischio puledro nascituro se il contratto è stato stipulato prima dell'inizio della gestazione: se il puledro nasce morto dopo almeno trecento giorni di gestazione o in caso di decesso del puledro nei primi sei mesi dopo la nascita, Epona versa un'indennità corrispondente **al massimo al 20% del valore d'assicurazione della fattrice** al momento del sinistro o al **20% del valore reale della fattrice** al momento del sinistro.

Indennità in caso di invalidità permanente

- In caso di invalidità permanente dell'animale assicurato. Epona versa un'indennità corrispondente **al massimo del 50% del valore d'assicurazione** al momento del sinistro o del **50% del valore reale** al momento del sinistro.

Articolo 9: durata del contratto e rinnovo

Il contratto d'assicurazione è stipulato per una durata iniziale di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Si estingue d'ufficio al momento della fine dei rischi assicurati. In caso di indennizzo per decesso o invalidità permanente, l'intero premio resta dovuto a Epona fino alla scadenza del contratto.

Le modalità di disdetta sono descritte nelle condizioni generali d'assicurazione.

Articolo 10: validità territoriale

La garanzia si applica alle spese sostenute in Svizzera e in Europa, nel caso in cui il domicilio dello stipulante sia in Svizzera o nel Liechtenstein.

Articolo 11: fine del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni cessa alla fine del contratto. In caso di indennizzo per invalidità permanente, l'animale resta di proprietà dello stipulante e il contratto d'assicurazione del rischio di decesso si estingue d'ufficio alla data di allestimento del rapporto veterinario.

Articolo 12: basi contrattuali e legali

Il contratto d'assicurazione sottostà alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908, alle condizioni generali d'assicurazione, alle presenti condizioni complementari e alle eventuali condizioni particolari che figurano nella polizza.

In caso di divergenza sull'interpretazione o la traduzione del presente documento, fa stato il testo originale francese.

I premi secondo la variante possono essere richiesti agli agenti Epona o consultati su epona.ch.